



**CAMERA DI COMMERCIO
DEL MOLISE**

Oggetto: Società di capitali non operative – Iscrizione nel Registro delle Imprese della cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 40 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

IL CONSERVATORE

VISTO l’articolo 2188 c.c. che prevede l’istituzione del Registro delle Imprese;

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e, in particolare, l’articolo 8 di istituzione del Registro delle Imprese;

VISTO il d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581 e s.m.i., recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile;

VISTO l’art. 40 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e rilevato che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire e semplificare la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese di tutte quelle posizioni non più operative e introduce ex novo alcune cause di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali;

RICHIAMATA la determina n. 8 del 29 aprile 2021 avente ad oggetto “Procedimento di iscrizione dello scioglimento delle società di capitali e della cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 40 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120” con la quale è stato disciplinato il procedimento di iscrizione del provvedimento di accertamento d’ufficio delle cause di scioglimento e della cancellazione delle società che non hanno presentato entro il termine di sessanta giorni, formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, ovvero che non hanno trasmesso le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati;

RICHIAMATA altresì la determina n. 5 del 15 ottobre 2025 con la quale si è determinato lo scioglimento d’ufficio delle società Team-Car Elettronica – S.r.l., REA CB 107881 e Edil Costruzioni – Società a responsabilità limitata, REA IS 32869, avendo accertato l’esistenza di una delle cause di cui al secondo comma dell’art. 40 sopra citato e, in particolare avendo constatato, all’esito dell’attività istruttoria condotta, il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente all’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per

IL CONSERVATORE

(Dott. Carlo Nicola Sergio LALLI)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i..



integrare le risultanze del registro delle imprese a quello del libro soci (REA CB 107881) oppure la mancata conversione del capitale sociale in euro (REA IS 32869);

CONSIDERATO che lo stato di scioglimento senza liquidazione è stato iscritto nel Registro delle Imprese con la modalità automatizzata e massiva e che, entro otto giorni dall'iscrizione, ne è stata data notizia alle imprese coinvolte mediante affissione all'albo camerale on line e pubblicazione tutt'ora in corso sul sito camerale nella sezione Procedure d'ufficio, nonché comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, ove esistente e attiva;

PRESO ATTO delle verifiche effettuate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate – Uffici del Territorio competenti con la quale risulta attivata una interconnessione telematica con il sistema camerale, al fine di rilevare l'eventuale titolarità di beni immobili in capo alle suddette società, come disposto dal comma 5 dell'art. 40 più volte citato;

RILEVATA la difficoltà di appurare in capo alle società in corso di cancellazione la titolarità di altri diritti reali sui beni stante l'oggettiva impossibilità di avere a disposizione un'interconnessione telematica attiva con tutte le altre Amministrazioni e/o Autorità presso le quali effettuare le verifiche previste dalle disposizioni sopra richiamate;

CONSIDERATO che per consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenze S.U. 6072/2013, 6071/2013, 6070/2013) *Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quale ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato;*

VERIFICATA altresì l'eventuale cessazione della Partita IVA, come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 40, con la finalità di individuare le imprese con Partita Iva ancora aperta e segnarle per gli adempimenti di competenza all'Agenzia delle Entrate;

TENUTO CONTO che per le società sopra indicate non sono pervenute formali e motivate istanze di prosecuzione delle attività, né le società stesse hanno provveduto ad effettuare le iscrizioni e i depositi di legge rimuovendo la causa che ha originato l'iscrizione dello scioglimento d'ufficio;

IL CONSERVATORE

(Dott. Carlo Nicola Sergio LALLI)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..



d e t e r m i n a

l'iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese delle società sotto indicate, ai sensi dell'art. 40, comma 2 e ss. del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;

Team-Car Elettronica – S.r.l., REA CB 107881

Edil Costruzioni – Società a responsabilità limitata, REA IS 32869

la pubblicazione del presente provvedimento, entro otto giorni dalla sua adozione, all'albo camerale on line per quindici giorni;

l'esecuzione dell'iscrizione è eseguita nei confronti di quelle società che non hanno proposto opposizione decorsi ulteriori quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione di questo provvedimento all'albo camerale on line.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Campobasso entro quindici giorni dalla comunicazione dello stesso ai sensi dell'art. 40, comma 7, del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020.

IL CONSERVATORE

(Dott. Carlo Nicola Sergio LALLI)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..